TECHE
UDINE

MANOSCRITTI

FONDO JOPPI

Manoscritto n. J_MSS_0561

I manoscritti che compongono compongono il fondo, assieme alle migliaia di testi a stampa - compresi rari incunaboli e cinquecentine - il Fondo Joppi, sono quasi esclusivamente di interesse friulano. La raccolta si è formata nell'arco di una sessantina di anni grazie alle ricerche di Vincenzo ed Antonio Joppi.

Collocazione:

Biblioteca Civica "Vincenzo Joppi", Udine - Inventario dei manoscritti del Fondo Joppi
https://www.techeudine.it/fondo-joppi
https://www.sbhu.it/

561

Trattato del Concordato tra la S. Sede, e la Ser.^{ma} R.^{ca} Veneta in materia di libri proibiti.

b

[illegible]
[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Ill.mi et Ecc.mi Sig.ri Riformatori
dello Studio di Padoa.

1770: 18: Luglio.

Esseguendo noi Consultori il commandamento dell'E. E. V. V. di darle distinto conto del Concordato stabilito trà la Sede Apostolica e la Ser.ma Republica del 1596: diremo riverentemente.

Apparisce dalla lezione dell'Istoria che nella Chiesa di Dio per il corso di ottocento, e più anni la Potestà Ecclesiastica si contenne nè soli termini di notare l'Eresie, e cose offensive della pietà, Religione e buoni costumi e di rappresentarle à Prencipi, i quali poscia con l'autorità temporale ne proibivano i libri; cosicche la proibizione loro era in tutto il Christianesimo atto della sola Potestà secolare, bastando ~~i libri dannati di dannata et apocrifa dottrina~~ allora à Concilj, e Vescovi dichiarare quali fossero i libri di dannata et apocrifa dottrina. Di questa verità di fatto ne somministra un chiaro documento la proibizione de libri d'Ario fatta da Costantino di quelli d'Eunomiani e Manichei da Arcadio, di quelli di Nestorio da Teodosio, delli scritti degli Eutichiani da Marziano, e di quei degl'Ariani in Spagna dal Re Recaredo.

Nè secoli posteriori poi sino a Leone X pochissimi libri si vedono proibiti da Romani Pontefici. Il loro giudicio era se

nza

2 rra scommunica e di quei libri solamente, i Autori de quali condannavano. Il sudetto Papa Leone fu il primo, che vi aggionse la censura mentre l'anno 1520 condannando Lutero proibì anche sotto pena di scomunica i libri suoi et i seguenti Pontefici nelle Bolla in cena Domini come in altre contro Eretici in generale, fulminorono l'istessa censura contro i lettori de libri.

Dal che ne segue questa verità che innanzi il decimosesto secolo non si trova alcun catalogo o Indice de libri proibiti giusta il stile moderno.

Nate l'eresie di Lutero, e Calvino, uscì alla luce un gran numero di libri di perniziosa dottrina con finto nome dell'Autore, difficili per ciò da discernersi da libri Cattolici. Varj Teologi et Inquisitori ne fecero circa l'año 1550: particolari Indici, e Catologhi ad oggetto che gli Uomini semplici non restassero sedotti dalla lezione loro. Carlo 5°: fù il primo che ordinò l'anno 1546: la publicazione in Fiandra d'un Indice de Libri ~~proibiti~~ d'Eretici, e sospetti d'Eresia composto dall'Università de Teologi di Lovanio e Filippo 2°: Re di Spagna decretò l'anno 1558: che il Catalogo de libri proibiti da quella Inquisizione si stampasse; e Paolo 4°: eccitato dagl'Esempj di questi Principi commandò in Roma che quel Sant'Offizio componesse un Indice de libri proibiti ~~publicato~~ il quale l'anno 1559: fu con autorità Pontificia publicato. Quest'Indice fu diviso in tre Classi; nella prima erano descritti i nomi degl'Autori dell'opere vietate, di qualunque

lunque argomento, anche profano trà quali si leggono pure i nomi di alcuni Catolici; Nella seconda si conteneuano i libri particolarmente dannati non proibiti però gli altri libri delli stessi Autori. e la Terza abbracciava alcuni scritti anonimi e generalmente tutti li altri simili usciti dal 1519; come anche un catalogo di sessanta Stampatori con la proibizione di tutti i libri che aueuano stampato di qualsisia Autore, Arte, et idioma. il tutto in pena di Scommunica riseruata al Papa, privazione et inabilità ad Offizj e Benefizj, infamia perpetua et altre pene arbitrarie.

Non vi è dubio che con quest' Indice Paolo 4.° fece molti passi più innanzi che per il passato, mentre, come lasciò scritto Enrico Spondano ne suoi Annali ecclesiastici sino à qual tempo tanto gl'Imperadori come poscia i Romani Pontefici si erano sempre contenuti trà i termini de soli libri d'Eretici non auendo estesa già mai la proibizione, se non a quei libri i di cui Autori erano dannati. Pio 4.° Successore di Paolo attesi i richiami di molte Persone contro quest' Indice temperò il rigore e rimise la materia al Concilio di Trento. questo non ne compose alcuno ma solo demandò la cura ad alcuni Padri, et instando la conclusione del Concilio l'opera de Padri a ciò deputati fù rimessa al Romano Pontefice; in essecuzione di che lo stesso Pio 4.° formò l'Indice l'anno 1564.; Il Successore Pio 5.° non parendogli che fosse perfetto, diede cura al Maestro di Sacro Palazzo di essaminar meglio

glio la materia in compagnia di quei Lettori, che aveva eletto. il che si continuò di fare per molti anni, sino che Sisto 5.° volen:dovi mettere l'ultima mano deputò sopra ciò una Congregazione di Cardinali, che chiamò la Congregazione dell'Indice; ne avendo Sisto potuto metter fine al negozio, continuò la Congregazione dell' sin sotto Clemente 8.°, il quale per l'avviso di questa publicò nel 1595: un nuovo Indice con alcune regole da osservarsi nelle proibizione, e correzione di altri libri da farsi per l'avvenire. Sino à quest'anno la Co:ngregazione non si assunse auttorità di proibir libri come osservā il Padre Mro Paolo anzi Clemente doppo fatto l'Indice la stabilì con il so:lo carico di dichiarare le difficoltà che nascessero sopra il medemo. ed essa per ciò non intraprese, salvo che nè tempi posteriori al di lui Pontificato il proibir libri, spettando ciò à soli Vescovi, et Inquisitori anco in virtù dell' Indice di Clemente.

Non men quest' Indice che le Regole aggionte non furono ricevute di là dà Monti, cioè Germania, Francia e Spagna come pregiudiciali all' auttorità secolare, mentre coll' Indice erano proibiti non solo i libri di Religione che Contengono Eresia, dot:trina Erronee e scandalose la proibizione dè quali fù fatta propria degli Ecclesiastici ma anco quei libri che contengono oscenità li:belli famosi, ingiurie dè Prencipi e dè Privati ò altra cosa che pos:sa cagionar perturbazione alla Civile società et al governo sp:ettando il proibir questi privatamente alla Potestà secolare: e qu:esto con ottima ragione, perche sicome non tocca agl' Ecclesias:

tici

tici rivocare contro le Persone per tali delitti così ne meno co:
ntro i Libri, ma al Principe temporale a chi Dio ha raccomandato
la giustizia et onorà. Con le Regole poi, o siano ordinazioni tutti
i Stampatori, e Librari venivano ad esser fatti soggetti all'Eccle
siastico e si dava ingresso agl'Inquisitori in tutte le Case di chi av
eva libri, e si apriva una Porta di accrescere per l'avvenire
il numero de libri proibiti in infinito. La Ser:ma Republica per qu
esti due considerabili gravami non volle [redacted]mettere anzi positi
vamente ricusò di ricevere quest' Indice, e Regole aggionte.
La cosa fù posta in trattazione nella quale intervennero per
parte del Papa il Cardinal Priuli Patriarca di Venezia, il Vescovo
d'Amalia Nunzio, e l'Inquisitore dall'ora con auttorità datali dal
Sommo Pontefice Clemente 8. e per la Ser:ma Republica, trè gravi
ssimi Senatori che non si vedono nominati. Caminò il negozio per
molti Mesi, e finalmente l'Ecc:mo Senato con parte presa li 7. 8bre
1596. accettò et approvò l'indice, e le dichiarazioni fatte da Prela
ti sudetti sopra le regole, et ordinò che di queste dichiarazioni ne
fossero stampate cento, e cinquanta copie in circa da mandarsi a
Librari e ciascuna sotto li 14. di qual mese li stessi Prelati muni:
rono e segnarono con la loro firma e sottoscrizione essi capito:
li dedaratiui in numero di nuove, quali formano il concordato,
e sono i seguenti.

Primo. I Libri sospesi dal nuovo Indice, e che si devon espu
rgare si potranno vendere ancora innanzi l'espurgazione à quel:

li

li, che avevaño licenza dall'Ordinario, ovvero dall'Inquisitore di poterli tenere.

Secondo. Se li Stampatori volevaño ristampare i sudetti libri sospesi, e faceaño instanza per la correzione, si correggevaño speditamente in Venezia, e nelle altre Città dello Stato senza mandarli à Roma, avendo sufficiente facoltà per il nuovo Indice li Vescovi insieme con l'Inquisitore, e ristampandosi corretti si vendevaño liberamente a tutti.

Terzo. Usavaño diligenza li Stampatori per conservare nel miglior modo, che potevanno l'Originale manuscritto dè Libri che novamente andavaño alla stampa e dopo dovevanno consegnarlo al Segretario de Clar.mi Sig.ri Riformatori dello Studio, acciò sia riposto in una cassa oscura nella Cancellaria Ducale per servirsene quando sarà bisogno nella qual cassa si tenghi un' inventario dè libri nuovi et ancor dè libri sospesi che si correggevanno, e ristampavaño. Nelle Città poi dello Stato li Originali predetti si consegnavaño al Cancelliere del Clar.mo Capitanio, accio li tenghi nel modo predetto, e si ~~consegnino~~ ~~consegnavano~~ consegnino successivamente coll' Inventario da Cancelliero, a Cancelliero.

Quarto. Nel stampar dè libri s'imprima à tergo del primo foglio la licenza solita del Magistrato nella quale siano espressi li nomi di quelli, che avevanno veduto, et approvato detti libri, com'è disposto per le leggi.

Quinto. Avertivanno li Stampatori, che nè libri nuo=

vi

ui, che stampavanno, o nei uecchi che ristamparāno non us:ino figure che rappresentino atti disonesti, non essendo però proibite le figure profane, che non contengono disonestà.

Sesto. Li Librari douranno far l'Inuentario di tutti i libri che si attrouano per espurgare in questo principio le librarie dè Libri espressamente proibiti nel nouo Indice, e presentarlo al Padre Inquisitore, e questo s'intenda per una uolta solamente.

Settimo. Intorno la libertà, che uiene concessa alli Vescoui et Inquisitori di poter proibire altri libri non espressi nell'Indice, si dichiara, che ui s'intenda de libri contrarj alla Religione forastieri, e con false e finte licenze stampati, e rarissime uolte si darà il caso, ne si farà senza giustissima causa e con partecipazione del Sant.° Offizio et interuento de Clar:mi Sig:ri Assistenti tanto in Venezia come nel stato.

Ottauo. La Regola del giuramento da darsi a Librari, e stampatori non si essequisca in questo Ser:mo dominio.

Nono. Tutti li Eredi douranno dar nota al Padre Inquisitore dè libri proibiti e sospesi che ritrouassero nell' Eredità; e quelli Eredi che non fossero abili à discernerli doueranno loro, o suoi Curatori chiamar Persona intelligente che uisitino tutta la Libraria per cauarne nota delli proibiti e sospesi e presentarla, come di sopra in termine di mesi tre, doppo, che gli haueranno auti in suo potere, e fra tanto non possino usarne né

in

in qualunque modo alienare i libri proibiti, o sospesi; e ciò sotto le pene, e censure statuite.

Con queste dichiarazioni, e capitoli accordati trà la Santa Sede, e la Ser:ma Republica fu rimediato ad ambidue i sopraccennati gravami cioè e alla servitù dè Librari e stampatori, et acciò la proibizione de' libri non crescesse per l'avvenire in immenso, com' era per seguir, attese le prescritte Regole di Clemente.

Per quello riguarda i Stampatori, e Librari fu dichiarato che per quella volta solamente dovessero i Librari far l'Inventario dè libri per espurgare la Librarie loro, e presentarlo al Padre Inquisitore: che il giuramento non si desse à Librari, e stampatori; che potendo alcuni libri essere per il più buoni, ma contenere alcuna cosa contro la Religione per la quale meritassero di essere proibiti, non vi fosse obligo di portar questi all'Inquisitore, ma stessero in mano dè Padroni sin tanto che fossero spurgati e che l'Inquisitori avessero facoltà di espurgarli, e quello non si dovesse aspettar da Roma ne d'altrove, e quando un Libraro volesse stamparli l'Inquisitore fosse obligato spurgarli allora. Tanto spiegano i sudetti Capitoli 1: 2: 6: et 8:

Circa poi la libertà concessa dall'Indice a Vescovi et Inquisitori di poter proibire altri libri non espressi in quello, fu stabilito, che per l'avvenire la proibizione dè Libri da farsi

da

da Vescovi, et Inquisitori non sia fatta, se non nell'Offizio congregato con l'assistenza Laica: che non siano proibiti libri, se non per causa di Religione ~~siano~~; e che questi libri da proibirsi per causa di Religione siano ò stampati fuori del Dominio, o con false, e finte licenze, con soggiongere, che questa proibizione così regolata rarissime volte occorrerà. Tanto si ha dal Capitolo 7.

Per intelligenza di questo capitolo due particolari vengono in considerazione.

Il primo è che mentre in esso si dica, che i Libri siano proibiti per l'avenire nell'Offizio dell'Inquisitore con l'assistenza Laica, viene esclusa ogni proibizione, che potesse esser fatta, o dal Sant'Offizio di Roma, o dalla Congregazione dell'Indice. Perche è cosa chiara e per intenderla non vi è bisogno di speculazione che quando non fosse compresa anco la proibizione di Roma, ogni provisione sarebbe vana.

La Ser.ma Republica non ha mai in alcun tempo doppo l'accettazione dell'Indice di Clemente ammessa, ne publicata ne stati suoi altra proibizione de libri, se non quella che giusta il concordato è stata fatta in questo Sant'Offizio dell'Inquisizione con l'intervento de Sig.ri Assistenti, li editti proibitivi mandati da Roma agl'Inquisitori sono stati da medesimi presentati nell'Ecc.mo Collegio, overo alli publici Rappresentanti, e da essi trasmessi al Principe per riceverne le Sovranne commissioni, et avanti di darle si è sempre compiaciuto farle vedere e consi=

considerar da suoi Consultori il che apparisce da più Consulti del Padre M.ro Paolo e Fulgenzio; l'anno 1616: quando il Nunzio Apostolico d'allora fatto doglianza contro l'esame, che i Consultori facevano delle proibizioni fatte dalla S.a: Sede, l'Ecc.mo Senato gli fece dare questa risposta; che era necessaria qualche notizia circa la qualità de' libri che qui si vuol haver per proibiti, così ricercando il debito, che si hà di conservare nel suo giusto, e conveniente vigore il detto concordato; il quale certamente si annullarebbe del tutto, quando si proibisce ogni sorte di Libri, senza vederli e senza conoscere alcuna cosa di ciò, che essi contengono; et in conformità ne scrisse anco all' Ecc.mo Ambasciator in Roma perche ne discoresse col Papa; ~~in quell'anno stesso~~. In quel anno stesso l'Ecc.mo Senato decretò sotto li 20: Giugno, che non si dovesse permettere in questo Ser.mo Dominio la publicazione di alcun editto di Roma proibitivo de libri se non in virtù di un decreto formato in questo Sant' Offizio di Venezia assistenti i soliti Ecc.mi Savij all' Eresia con questa precisa dichiarazione; che visto e letto il tal' editto, si è deliberato il publicarlo. L'anno poi 1618: 19 Luglio fu commesso con altro publico decreto all' Ecc.mi Assistenti; che ~~...~~ ricercati della publicazione di un nuovo simile editto, rispondessero essere stata usata ogni diligenza per sapere, se alcuno di questi libri sia stato portato in questa Città, e Stato, ne essersi potuto havere alcun lume

me, non che trovar qualche volume, e però esser souverchia
questa proibizione; la quale quando pur si trovassero, che
non è, necessario saria prima veder quelli, che trattano di
Legge, e di politica per terminare meglio quello, che conuie:
ne; come sarà fatto quando si vederanno, e con il douuto
riguardo alle cose della Religione, e quello che dispone il Co:
ncordato in questo negozio. A tenore di simile sovranno de:
1619: 24: Giu: creto furono scritte Ducali alli Rettori di Terra ferma; che
gno. se dai Inquisitori li fosse fatta istanza sopra la publicazio:
ne delle proibizione di detti libri, douessero rispondere, non
esser in alcuna Città del Dominio conueniente che una simi:
le proibizione si faccia se prima ella non è fatta qui; e che
però egli aspetti che al Tribunal dell'Inquisizione di questa
Città se ne parli prima, per operar poi in conformità di quel:
lo, che sarà qui terminato. Si leggono finalmente altre Ducali
1619: 2: Feb: di questo tenore. Riceuemo nelle vostre lettere l'Indice de li:
raro. = bri proibiti datoci da cotesto Inquisitore con instanza di poterlo
= far publicare; la medesima richiesta ne fu fatta alcuni Mesi
= sono dal Rev.mo Nunzio di Sua Santità che risiedeva in questa
= Città; ma perche ne allora, ne di poi li libri nell'istesso Indice
= nominati si sono potuti trouare in alcun luogo ne meno vi
= è notizia che siano stati portati nel Stato nostro, e senza
= qualche cognizione di essi non si può risoluere cosa veruna.
Vi commettemo col Senato di rispondere, quando vi sia repli:
cato

cato altro Offizio in tal maniera che quando si sarà fatta alcuna risoluzione sopra di ciò, che non è sin ora seguita, ve ne sarà data notizia, acciò e costì e da per tutto si osservi il medesimo. Simile fù scritta a Cividal di Belluno; e fu preso parimente che scrivendo alli Rettori del suddetto Indice gli sia risposto come prima.

Questi Sovranni Decreti Ducali et uso osservato intorno la publicazione nel Ser.mo Dominio de nuovi Indici Romani, chiaramente concludono che col dire come nel settimo Capitolo del Concordato, che i libri siano proibiti per l'avvenire nell'Offizio dell'Inquisizione coll'assistenza, viene esclusa ogni proibizione che potesse esser fatta altrove o dal Sant'Offizio di Roma ovvero dalla Congregazione dell'Indice; le quali Congregazioni dopo il Concordato non ponno pretendere autorità di proibir libri in questo Ser.mo Dominio, avendola Papa Clemente 8°. coll'Indice concessa agl'Inquisitori et ai Veneti ristretto l'uso col mezzo delle dichiarazioni nel solo tribunale del Sant'Offizio con la laica Assistenza.

Queste Congregazioni non essendo state ricevute di là dà Monti in Germania, Francia, e Spagna, perciò ne anco ingu: alle Ragioni vengono ammessi li diritti suoi di proibizioni dè libri ed in fatti la pratica cotidiana dimostra esser rimasta fuori dell'Italia anche doppo l'erezione loro a Vescovi et Inquisitori la facoltà di proibire, espurgare, e corregere libri

rispet:

respettiuamente nelle sue Diocesi, e distretti: che anzi l'Inquisizione di Spagna come riferisce Francesco Salgado celebre Giurisconsulto Spagnuolo, non permette, ne anco nel Regno di Sicilia di publicare l'espurgazione e proibizione de libri della Congregazione dell'Indice di Roma, se prima quei libri nuouamente dell proibiti et espurgati non siano dal Consiglio supremo dell'Inquisizione di Spagna accuratamente essaminati et espurgati; così che trouando in essi cosa degna di proibizione, et espurgo, li publicano sotto la sola censura dell'Inquisizione di Spagna, non attesa quella della Congregazione dell'Indice.

In Supplicat. ad Sanctiss. p° 2. cap. 33 n° 145.

Nel Regno di Francia oue n'è Offizio dell'Inquisizione i Vescoui dannano e correggono i libri, e le ordinazioni delle Congregazioni Romane, o siano di quel Sant'Offizio, ouero dell'Indice non sono mai state riceuute; per ciò i Sommi Pontefici allorche giudicano necessario proibir in quel Regno qualche libro per causa di Religione non si seruono degli Editti e proibizioni di queste Congregazioni, ma con Bolle particolari lo dannano e proibiscono. Così proibirono il famoso libro intitolato Augustinus di Cornelio Giansenio Vescouo d'Ipri, i libri del Padre Mainburgh, le massime de Santi dell'Arciuescouo di Cambrai, e così ultimamente il Regnante Sommo Pontefice ha dannato, e proibito con la Bolla Unigenitus i libri delle Riflessioni morali sopra il nuouo Testamento del P. Quenel.

Il secondo particolare da considerarsi è questo; che col dire nel suddetto settimo Capitolo, che non possino esser proibiti libri se

non

non per causa di Religione; non esclusa la proibizione, ch'era ordinata da Papa Clemente cioè di tutti i libri contro la libertà Ecclesiastica che vuol à dire di tutto quello, che favorisce la libertà data da Dio alli Prencipi e di quelli, che professamente parlano, ovvero usano facezie e motti contro l'onestà e dove fossero proposizioni politiche overo essempj che favoriscono la Tirannide. Il proibir simil sorte di libri, come abbiamo provato di sopra con addurre anco di ciò la ragione fondamentale e vera, spetta alla potestà Secolare, non potendo negarsi che siccome l'Ecclesiastico non ha alcuna ingerenza nella correzione di tali delitti, se non nel foro dell'anima, così se alcun libro merita d'esser proibito, perche contenga altra materia che di Religione, questo è proprio del Prencipe Secolare. Dell'uso di tal autorità la Storia profana ne somministra gli essempj. Il Re di Spagna proibirono il Tomo 11.° degli Annali del Baronio perche in quello scrisse contro la Monarchia di Sicilia. Il Parlamento di Parigi proibì il libro del Padre Sanchez del Matrimonio, perche trattando del delitto coniugale insegna oscenità et immondizie; fece abbrucciare per mano di Carnefice l'opera del Padre Santarelli per insegnare che il Papa può deporre i Re, come parimente il libro del Cardinal Bellarmino de Potestate Romani Pontificis in temporalibus.

Tutte le suddette cose abbiamo stimato doversi considerare per chiara intelligenza e spiegazione del Concordato in materia de libri stabilito l'anno 1596: tra la Santa Sede e la Ser.^ma Republica sottomettendole alla molta sapienza dell' E.E. V.V. Grazie

Nel 1753 fu fatta una Scrittura dai Consultori sopra gli abusi introdotti nell'Osservanza de' Brevi di Roma sopra materie di Disciplina ed i suoi rimedj per tenerli. Fra gli altri ho estratto quell'articolo che concerne i Libri proibiti.

= Meritano riflessione seria le licenze, che tal volta vengono presentate di legger
= Libri proibiti. In queste presentemente si veggono eccettuati sempre quelli singolarmen=
= te i quali in questo Dominio non possono in alcuna forma senza pregiudizio del Concor=
= dato tenersi per proibiti, e sono appunto quelli che difendono la Giurisdizion seco=
= lare contro gli attentati della Corte. Potrebbe considerarsi se l'ammettere con atto Pub=
= blico simili licenze potesse equivalere a riconoscer quà tali libri per nuovamente
= proibiti, rendendo così ingiurioso il Concordato medesimo, lo che è stato sempre una delle
= maggiori attenzioni dell' Inquisizione Romana, e de' Ministri della Corte pre=
= tesa . . .

Continuazione delle Novelle Letterarie di Firenze Num.° 50
14. Xbre 1753.

Brescia. Sotto di 13. Agosto 1753. Il Signor Cardinal Querini Vescovo di Brescia scrisse una lettera pubblicata colle stampe alla Santità di Benedetto 14.° Sommo Pontefice in cui esibisce un fondo alla Congregazione dell'Indice per pagare le copie de libri da esaminarsi, oppure delle osservazioni fatte sopra de medesimi; le quali copie si devono trasmettere a Signori Cardinali di quella Congregazione acciò maturatamente e pienamente possano considerarsi per devenire alla censura de medesimi libri secondo il nuovo metodo prescritto nella nuova Bolla del Sommo Pontefice, e per torre a tutti l'occasione di lagnarsi del giudizio della detta Congregazione nel proibire i libri. In quella Bolla è degno di considerazione, e di lode tragli altri il seguente periodo. Quod saepe alias ab eadem Con=
=gregatione factum fuisse constat hactenus in posterum servari impensius optamus, ut quando res sit ab Autore Catholico et aliqua nominis et meritorum
=fama illustri, ejusque opus dexpuntis demendis in publicum prodesse posse dignoscatur; vel Autorem ipsum suam causam tueri volentem audiat, vel unum ex
=consultoribus designet, qui ex officio operis patrocinium defensionemque suscipiat.
Sapientissimo Pontefice che conosce l'utile per le anime, e per le scienze, di diradare un poco tante proibizioni di libri, che bene spesso per troppo tenui cagioni vengono

fatte

fatta dandosi così l'adito che tali censure siano da molti non curate e che per un non nulla s'illaqueano le coscienze. Papa prudentissimo, torno a dire, sapientissimo. Te nostris annis tibi Christus augeat annos. Amen